REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.163

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 26, comma 7, del Decreto-Legge 26 ottobre 2010 n.172;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 20 settembre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E Ssocietaria APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO - LEGGE 26 OTTOBRE 2010 N. 172

Art. 1

Il procedimento per il trasferimento della sede statutaria all'estero di cui all'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è così regolato:

1. il trasferimento della sede statutaria all'estero deve essere deliberato dal competente organo societario secondo la legge sammarinese, il quale, nella medesima delibera, dovrà adottare le modifiche statutarie nonché tutte le altre deliberazioni necessarie per conformarsi alla legislazione dello Stato di destinazione;
2. la deliberazione di cui sub a), corredata dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data della deliberazione con distinta indicazione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, deve essere iscritta nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino e notificata contestualmente all'Ufficio Tributario;
3. la delibera di cui sub a) diventa efficace, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, decorsi sessanta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Società della Repubblica di San Marino se nessuno dei creditori della società ha proposto formale opposizione, salvo che consti il consenso di tutti i creditori della società anteriori alla data della delibera, oppure sia avvenuto il pagamento dei predetti creditori, oppure sia avvenuto il deposito delle somme corrispondenti ai predetti crediti presso un istituto di credito sammarinese;
4. le opposizioni al trasferimento della sede devono avvenire mediante atto di citazione della società innanzi il Commissario della Legge, il quale, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti;
5. in caso di opposizione il Commissario della Legge può disporre che il trasferimento abbia luogo previa presentazione da parte della società di congrua garanzia;
6. con la efficacia della deliberazione la società può acquisire nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, secondo le norme dell'ordinamento ivi vigenti;

7. una volta acquisita nel territorio dello Stato estero di destinazione la propria sede statutaria, la società verrà cancellata dal Registro delle Società della Repubblica di San Marino, con Decreto del Commissario della Legge, compiute tutte le formalità necessarie per acquisire nel proprio territorio la sede statutaria della società oggetto di trasferimento, dietro presentazione di certificato di vigenza della società stessa nello Stato estero di destinazione o di documentazione equipollente.

Art. 2

La società che procede al trasferimento della propria sede statutaria all'estero ai sensi dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 può alternativamente o contestualmente:

a) costituire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino in cui far confluire in tutto o in parte il proprio patrimonio;
b) costituire una società totalmente partecipata nella Repubblica di San Marino in cui conferire in tutto o in parte il proprio patrimonio in regime di costanza dei valori fiscalmente riconosciuti.

Agli elementi patrimoniali fatti confluire nella stabile organizzazione di cui alla lettera a), come pure a quelli conferiti nella società totalmente partecipata di cui alla lettera b) non si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

Art. 3

Nell'ipotesi prevista dalla lettera a), primo comma, del precedente articolo 2, la costituzione della stabile organizzazione deve essere deliberata contestualmente al trasferimento all'estero della sede sociale ed avrà efficacia dal momento di efficacia del trasferimento stesso; in questa sede devono essere indicati gli elementi patrimoniali che confluiranno nella stabile organizzazione.

Ove l'attività della stabile organizzazione coincida con quella già autorizzata alla società che trasferisce all'estero la propria sede statutaria, non si applica la procedura dei commi 4 e seguenti dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso del trasferimento della sede all'interno del territorio dello Stato.

Art. 4

La società di cui alla lettera b), primo comma del precedente articolo 2 potrà essere costituita precedentemente alla delibera di trasferimento all'estero della sede sociale con conferimento di solo denaro, al fine di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per il conferimento degli elementi patrimoniali e per l'esercizio dell'attività.

Nell'atto costitutivo della nuova società deve essere dichiarato che si tratta di una società costituita al fine di recepire il conferimento di tutto o parte degli elementi patrimoniali della società che l'ha costituita in sede di trasferimento all'estero della sede statutaria di quest'ultima.

Il conferimento deve essere effettuato contestualmente alla delibera di trasferimento della sede statutaria all'estero ed ha effetto al momento della efficacia di detto trasferimento.

Gli elementi patrimoniali verranno conferiti in regime di costanza dei valori fiscalmente riconosciuti. Pertanto, indipendentemente dai valori iscritti nel bilancio o nella contabilità, ai fini fiscali gli elementi patrimoniali conferiti vengono assunti nella società conferitaria all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto nella conferente e non generano, in sede di conferimento, plusvalenze tassabili, né minusvalenze deducibili.

La società conferitaria deve compilare e conservare per ciascun periodo di imposta, per i beni derivanti dal conferimento i cui valori di bilancio e fiscale non siano allineati, un prospetto contenente, per ciascun cespite, il valore ai fini del bilancio e quello rilevante ai fini fiscali.

A tutti gli effetti fiscali, ai fini della determinazione del periodo di possesso della partecipazione nella società conferitaria si tiene conto del periodo di possesso dell'azienda conferita da parte della conferente o, in mancanza di questa, del bene di maggior valore conferito.

Art. 5

Il recesso di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 deve essere esercitato dal socio entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 37 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Tuttavia, ai fini della riduzione del capitale della società e della liquidazione della quota del socio che ha esercitato il diritto al recesso, gli effetti del recesso restano sospesi fino alla data di efficacia del trasferimento all'estero della sede statutaria ai sensi del precedente articolo 1. In tal caso l'importo della liquidazione della quota dovrà essere depositato dalla società presso un istituto di credito sammarinese e deve essere ivi mantenuta sino all'espletamento della formalità di cui al punto 7 del precedente articolo 1.

Art. 6

L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è modificata nella misura del 17%.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, nell'ipotesi di trasferimento della sede statutaria all'estero che comporti la perdita della residenza sammarinese ai fini dell'imposta sui redditi, la base imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo è costituita dalla differenza tra il valore normale di mercato complessivo degli elementi del patrimonio della società che non siano confluiti nella stabile organizzazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 o nella società di cui alla lettera b) del medesimo, al netto della quota esclusa ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172, e l'ammontare complessivo dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi stessi ai fini dell'imposta sui redditi, anche questo determinato al netto della quota esclusa ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

Ai fini della determinazione del valore normale di mercato di cui al presente articolo, per le aziende, per i complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa e per le partecipazioni societarie deve essere computato anche il valore dell'eventuale avviamento, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 nelle ipotesi ivi previste.

Nel caso di partecipazioni societarie, ai fini del presente articolo il valore di mercato è determinato moltiplicando la percentuale di capitale rappresentato dalla partecipazione per il valore normale di mercato dell'intera società comprensivo del valore dell'eventuale avviamento.

Art. 7

La società che, avendo trasferito la sede statutaria all'estero, ha perso la residenza fiscale nella Repubblica di San Marino deve presentare, entro 60 giorni dalla data di cancellazione dal registro delle società di cui al punto 7, comma 1, dell'articolo 1, le dichiarazioni fiscali ai fini dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta monofase relative al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e il predetto termine. Entro lo stesso termine devono essere versate le imposte risultanti dalle predette dichiarazioni.

Sulla base di apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi di cui al comma precedente dovrà essere altresì liquidata l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto delegato. Detto prospetto dovrà contenere, per ciascun elemento patrimoniale o per ciascun gruppo di elementi patrimoniali omogenei: l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto; il valore normale di mercato (con separata indicazione dell'avviamento); l'eventuale percentuale di esenzione o di esclusione (anche sulla base di regimi agevolativi od opzionali).

La base imponibile sarà determinata dalla sommatoria di tutti i differenziali positivi fra i valori normali di mercato imponibili e i valori iscritti in bilancio, senza possibilità di effettuare alcuna compensazione con eventuali differenziali negativi. L'imposta sostitutiva verrà determinata in misura pari all'17% della base imponibile come innanzi determinata e dovrà essere versata entro il termine di cui al precedente primo comma.

Art. 8

A parziale deroga del punto 3, primo comma del precedente articolo 1 l'efficacia della deliberazione è comunque subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria di istituto sammarinese o di primario istituto di un Paese dell'Unione Europea, in favore dell'Ufficio Tributario, a garanzia del pagamento dei debiti per le imposte iscritte in bilancio, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del precedente articolo 6 e delle eventuali ulteriori imposte che possano maturare o essere accertate successivamente all'atto di trasferimento.

L'importo di detta fideiussione è determinato:

a) nei casi di cui al precedente articolo 2, ferma la responsabilità solidale della stabile organizzazione o della società costituita con la società trasferita per tutte le obbligazioni tributarie, nella misura dell'1% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, e comunque in misura non inferiore ad € 50.000,00;
b) in tutti gli altri casi, in misura pari al 2% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato fatta salva la misura minima di cui al precedente punto a).

La fideiussione ha validità ed efficacia fino al termine per l'accertamento delle imposte dirette ed indirette relative al periodo in cui è stato deliberato il trasferimento della sede all'estero.

Art. 9

Fino alla approvazione della modulistica contenente il prospetto di cui al secondo comma del precedente articolo 7, può essere presentato un prospetto su schema libero, purché contenente tutti gli elementi previsti dal suddetto secondo comma del precedente articolo 7, da inserire nella dichiarazione annuale ai fini dell'imposta generale sui redditi.

Alla società trasferita si applicano in quanto compatibili le procedure relative all'accertamento ed il contenzioso tributario.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta